

Sent. n. 170/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77792 del registro di Segreteria,

proposto da XX, CF: omissis,

nato a omissis il omissis ed ivi residente in omissis

ed elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via Buccari 11

presso lo studio dell'Avv. Antonio Talladira unitamente all'Avv.

Alessandro Chiappelli (CF: CHPLSN80C29I838R) che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'utenza telefax 0775290402 e l'indirizzo

pec: avvalessandro.chiappelli@pecavvocatifrosinone.it

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, via

Ciro il Grande n. 21 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) il

quale indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta

elettronica certificata: avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it e

l'utenza telefax: 06 94527716.

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita nel corso dell'18 aprile 2024 l'Avv. Flavia Incletolli per
l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.
2. Con memoria prodotta in data 4 gennaio 2021 si è costituito in giudizio l'INPS contestando integralmente la domanda del ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza 24/2021 pubblicata mediante deposito in segreteria in data 4.02.2021 questa Corte, nella persona del Cons. Vincenzo Palomba, visto il decesso della parte ricorrente intervenuto in data 24 dicembre 2020, ritualmente comunicato dal procuratore della parte con note depositate in data 13 gennaio 2021 ed asseverato dall'estratto per riassunto del registro degli atti di morte rilasciato dal Comune di Frosinone

alle medesime allegato, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 108 c.g.c. attesa l'assenza in atti di atti idonei alla sua prosecuzione o riassunzione.

4. Con Decreto di Fissazione di Udienza comunicato alle parti costituite in data 6 novembre 2023 questo Giudice ha fissato l'odierna udienza al fine di adottare i provvedimenti tesi all'estinzione del giudizio.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 aprile 2024 è comparsa l'Avv. Flavia Inclettolli per l'INPS. Nessuno è comparso per la parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio, già interrotto ai sensi dell'art. 108 c.g.c. con ordinanza n. 24/2021 pubblicata mediante deposito in segreteria in data 4.02.2021 per l'intervenuto decesso del ricorrente.

A mente dell'art. 109, comma 6, c.g.c. "Il giudizio deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue". Al contempo l'articolo 111, comma 1, c.g.c., prevede, che "oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo".

Prosegue, altresì, il comma 4 prevedendo che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata d'ufficio con sentenza”.

Alla mancata riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione consegue, pertanto, l'estinzione del giudizio.

Nel caso di specie è assente qualsivoglia atto di impulso, tempestivamente proposto, teso alla riassunzione del giudizio che può, e deve, essere dichiarato estinto.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso

di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA